Pubblicato il 21/07/2021
N. 01775/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00004/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4 del 2021, proposto da
Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (r.t.i.) con la mandante INGA S.a.s. di Domenico Inga & C., rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Invernizzi e Bruno Santamaria, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Milano, via Vincenzo Monti n. 41;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Sara Pagliosa, Danilo Parvopasso, Massimo Calì, Emilio Pregnolato dell'Avvocatura comunale, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell'Avvocatura stessa in Milano, via della Guastalla, n. 6;
nei confronti
Sicurezza e Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Erra, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
Fedeli Fratelli S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita;
Cesa S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita;
Zini Elio S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
della determinazione dirigenziale 24.11.2020 n. 9054 del Comune che aggiudica al r.t.i. Sicurezza e Ambiente il "Servizio di ripristino delle condizioni ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e dall'abbandono di veicoli sul territorio cittadino" (CIG 7903529674), della sua nota 26.11.2020, prot. n. 483866U di trasmissione, dell'allegato 1 alla determinazione di aggiudicazione, di tutti i verbali di gara e degli inerenti allegati, nonché del bando, del disciplinare di gara e annesso patto d'integrità, del capitolato speciale di concessione, nonché, in quanto occorra, della relazione tecnica, della matrice dei rischi, dello schema di contratto, dei chiarimenti ex art. 74 D.lgs. 50/2016, della nota comunale 21.9.2020, e di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso,
nonché per la caducazione
ex tunc o in subordine *ex nunc* del contratto eventualmente stipulato, con domanda di subentro del r.t.i. ricorrente nella sua esecuzione.
oltre che per l'accertamento e la dichiarazione
ex artt. 116 c.p.a., 22 e ss. l. 241/1990, 53 D.lgs. n. 50/2016 e D.lgs. n. 33/2013, del diritto del r.t.i. Sangalli a ottenere accesso integrale all'offerta tecnica avversa con facoltà di estrarne copia, possibilità che le è stata illegittimamente negata, limitandola alla mera visione
e per la conseguente condanna
del Comune al rilascio del documento richiesto,
occorrendo previo annullamento

nelle parti *de quibus* della nota comunale che nega la possibilità di estrarre copia dell'offerta tecnica integrale del r.t.i. avverso, nonché, in quanto occorra, del disciplinare nelle parti *de quibus* ove si reputino avallare il diniego comunale.
quanto al ricorso incidentale presentato da Sicureza e Ambiente S.r.l.:
dei provvedimenti di data ed estremi sconosciuti, con i quali sono stati ammessi alla procedura *de qua* l'Impresa Sangalli Giancarlo & C srl in ATI con la Inga sas, seconda graduata e la Ditta Zini Elio srl in ATI con la CESA srl, unica altra concorrente;
del verbale di gara n. 2 del 30/7/2019, di esame della documentazione amministrativa dei concorrenti;
di ogni altro atto presupposto conseguenziale e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e della controinteressata Sicurezza e Ambiente S.r.l.;
Visti gli atti della causa;
Visto l'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, come convertito nella L. 18 dicembre 2020 n. 176;
Visto l'art. 28 del D.L. 30 aprile 2020, come convertito nella L. 25 giugno 2020 n. 70;
Relatore la dott.ssa Valentina Mameli nella camera di consiglio del 24 marzo 2021 tenutasi mediante collegamenti da remoto, come consentito dall'art. 25 comma 2 del D.L. 137/2020 e sentiti i difensori delle parti ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 28/2020 come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe la ricorrente ha impugnato gli atti della gara indetta ed espletata dal Comune di Milano per l'affidamento per un triennio del "Servizio di ripristino delle condizioni ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e dall'abbandono di veicoli sul territorio cittadino".
La legge di gara ha indicato nei seguenti servizi l'oggetto contrattuale:
- ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e da perdite di carico e da sversamenti di liquidi (servizio principale);
- ripristino delle condizioni ambientali compromesse dall'abbandono di veicoli sul territorio cittadino (servizio secondario).
Il termine per la presentazione delle domande è stato stabilito al 24 giugno 2019.
Per quanto qui rileva l'art. 6 del disciplinare di gara ha richiesto che i concorrenti possedessero, oltre all'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali almeno nella categoria minima (cat. 5 classe F), anche, a pena di esclusione, l'iscrizione nello "*elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa*" (c.d. *white list*).
Alla gara ha preso parte l'Impresa Sangalli, in raggruppamento con INGA S.a.s., che si è classificata al secondo posto della graduatoria, e il r.t.i. composto da Sicurezza e Ambiente s.p.a., quale mandataria, e Fedeli s.r.l., quale mandante, collocatosi al primo posto.
In relazione al requisito dell'iscrizione nella *white list* la mandante Fedeli s.r.l. ha allegato all'offerta la copia della schermata di consegna dell'inerente domanda di iscrizione alla Prefettura competente, cui l'istanza è stata inviata il 19 giugno 2019 ma che sarebbe stata respinta con nota prefettizia prot. n. 51927 del 12 settembre 2019 per tipologia di attività non passibile di iscrizione in w*hite list*.
La mandataria Sicurezza e Ambiente ha invece prodotto la nota 5 aprile 2018 n. 129979, con cui la Prefettura di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di iscrizione alla *white list* che l'impresa aveva presentato anni prima, il 19 giugno 2015, chiedendo appunto l'iscrizione per l'attività di

"*manutenzione strade con pulizia e lavaggio finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante l'aspirazione ed il prelievo dei liquidi inquinanti versati*". La Prefettura, richiamata la propria precedente nota del 24 giugno 2015 n. 179696, ha ricordato che l'elenco delle attività *ex* art. 1 comma 53 della L. n. 190/2012 è tassativo e quindi le domande di iscrizione per settori diversi sono inammissibili.
In data 8 ottobre 2020 Sicurezza e Ambiente ha presentato una nuova domanda di iscrizione nelle sez. VI e X della *white list*.
Il Comune di Milano, con la determinazione 9054 del 24 novembre 2020 ha affidato il servizio al RTI controinteressato.
Avverso tale determinazione e gli altri atti meglio indicati in epigrafe la ricorrente ha proposto ricorso, chiedendo l'annullamento del provvedimento, previa tutela cautelare. Con il medesimo ricorso ha proposto istanza *ex* art. 116 coma 2 c.p.a. chiedendo la copia completa dell'offerta tecnica della controinteressata.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, resistendo al ricorso di cui ha contestato la fondatezza con separata memoria.
Si è costituito altresì il r.t.i. controinteressato che ha proposto ricorso incidentale depositato in data 25 gennaio 2021.
Con ordinanza n. 160 del 11 febbraio 2021 questo Tribunale ha disposto, ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a., la fissazione dell'udienza per la trattazione nel merito del ricorso.
Con ordinanza n. 1004 del 20 aprile 2021 è stata respinta l'istanza *ex* art. 116 c.p.a.
In vista della trattazione nel merito le parti hanno depositato corposi scritti difensivi, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Indi la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 12 maggio 2021 tenutasi mediante collegamenti da remoto, come consentito dall'art. 25 comma 2 del D.L. 137/2020.
DIRITTO
Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
1. violazione degli artt. 1 l. 190/2012 e 2 e 7 DPCM 18.4.2013 n. 69433, come modificato dal DPCM 24.11.2016 n. 108974; violazione dell'art. 6 del disciplinare; violazione degli artt. 30, 80 D.lgs. 50/2016 e degli artt. 1, 3, 6 e 10 l. 241/1990 e 97 Cost.; violazione del principio di continuità del possesso dei requisiti; difetto istruttorio e motivazionale; travisamento dei fatti; disparità di trattamento; contraddittorietà manifesta dell'azione comunale; sviamento: ai sensi dell'art. 1 comma 52 della L. 190/2012 nonché del DPCM 18.4.2013 n. 69433 (come modificato dal DPCM 24.11.2016 n. 108974 l'assenza di iscrizione in white list per le attività oggetto di appalto, anche solo parzialmente riconducibili a quelle indicate dall'art. 1 c. 53 L. 190/12, determina l'inammissibilità dell'impresa a partecipare alla gara e, quindi, la sua necessaria esclusione.
Il bando ha richiesto a pena di esclusione il possesso dell'iscrizione in parola in capo a ogni operatore quale requisito generale di moralità. Tuttavia, nessun componente del r.t.i. aggiudicatario avrebbe soddisfatto detto requisito, con la conseguenza che avrebbero dovuto essere esclusi;
2. ulteriori profili di violazione degli artt. 1 L. 190/2012 e 2 e 7 DPCM 18.4.2013 n. 69433 e dell'art. 6 del disciplinare; violazione e falsa applicazione dell'art. 83 D.lgs. 50/2016; violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del disciplinare; falsa applicazione e violazione degli indirizzi della circolare ministeriale 23.3.2016; difetto istruttorio e motivazionale; travisamento dei fatti; disparità di trattamento; sviamento: il Comune ha aggiudicato il servizio al r.t.i. controinteressato reputando che "*per entrambe le ditte la domanda di iscrizione in White List risultava presentata*" e che "*l'assenza di iscrizione*" deriverebbe "*da interpretazioni delle Prefetture sulla tipologia di attività iscrivibile*", e ricorrendo ad una non corretta interpretazione dell'art. 23 del disciplinare secondo cui ove l'aggiudicatario possegga la sola domanda di iscrizione in *white list* la stazione appaltante avrebbe consultato la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Tale disposizione postula che siano state presentate domande di iscrizione ammissibili, diversamente di quanto accaduto nella gara in questione in cui le domande di iscrizione di Sicurezza e Ambiente e di Fedeli Fratelli sarebbero state entrambe dichiarate *tamquam non essent*. Anche volendo per assurdo

ritenere che la presentazione da parte di Sicurezza e Ambiente di una nuova domanda di iscrizione in data 8 ottobre 2020 possa “regolarizzare” la sua situazione, ciò integrerebbe di fatto un’inammissibile applicazione postuma del soccorso istruttorio *ex* art. 83 c. 9 D.lgs. 50/2016 fuori dai casi consentiti, in quanto riguardante un requisito sostanziale necessario per la partecipazione, peraltro acquisito oltre un anno dopo il termine d’offerta;
3. violazione degli artt. 30 D.lgs. 50/2016, 1, 3, 6 L. 241/1990 e 3 e 97 Cost.; ulteriori violazioni degli artt. 1 L. 190/2012 e 2 e 7 DPCM 18.4.2013 n. 69433 e dell’art. 6 del disciplinare; violazione della *par condicio* fra gli offerenti; difetto di motivazione; disparità di trattamento; contraddittorietà; sviamento: il Comune si sarebbe autovincolato ad escludere ogni partecipante alla gara privo di iscrizione in *white list*. La piana applicazione di queste regole avrebbe allora imposto l’esclusione del r.t.i. controinteressato per la mancanza di iscrizione in *white list* di entrambi i suoi membri. Eppure, il Comune, anziché procedere in tal senso, ha chiesto alla Prefettura di Monza Brianza se per le attività oggetto del servizio ritenesse necessaria la iscrizione nella *white list* o la presentazione della domanda, senza peraltro ricevere riscontro;
4. violazione degli artt. 30, 80 c. 5 lett. c), c-bis), c-ter) e f-bis) e 94 D.lgs. 50/2016, degli artt. 1, 3, 6, 10 L. 241/1990 e 97 c. 2 Cost.; violazione dell’art. 75 DPR 445/2000 e del principio del *clare loqui*; difetto di motivazione e istruttoria; sviamento: Sicurezza e Ambiente avrebbe negato d’aver dato luogo a gravi illeciti professionali *ex* art. 80 c. 5 lett. c) D.lgs. 50/2016, pur elencando divere vicende rilevanti in tal senso nella nota di precisazione allegata alla dichiarazione *ex* DPR 445/2000 per partecipare alla gara. Tra queste vicende avrebbe omesso però di dichiarare la pregressa revoca dell’aggiudicazione inflittale dal Comune di Fontanafredda (Pn), a seguito di inadempienze alla stessa contestate nell’esecuzione del medesimo servizio oggetto della gara.
I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, attenendo ad una medesima questione.
Come esposto nella parte in fatto, l’art. 6 del disciplinare di gara (“Requisiti generali”) richiede che gli operatori economici possiedano, a pena di esclusione, l’iscrizione nella c.d. *white list* di cui alla L. n. 190/2012 istituita presso la Prefettura della Provincia ove ha sede l’operatore stesso. In alternativa all’iscrizione, può essere prodotta la domanda di iscrizione.
L'art. 1, comma 53, della predetta legge n. 190/2012 elenca le attività "maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa" per le quali è richiesta l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52, la c.d. *white list*, anche per stipulare contratti (o subcontratti) relativi a servizi, lavori e forniture pubblici.
Tale iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria.
Le attività ivi indicate, tenuto conto della disposizione *ratione temporis* applicabile, sono le seguenti:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
Ciò posto, l’attività principale dell’appalto consiste nel “ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali o da perdite di carico e da sversamento di liquidi”, mentre la prestazione secondaria consiste nel “ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dall’abbandono di veicoli”.
Dall’esame dei documenti prodotti risulta che in relazione ad entrambe le imprese del r.t.i. risultato aggiudicatario, a fronte della richiesta di iscrizione nella *white list*, due diverse Prefetture abbiano “restituito” o dichiarato inammissibile l’istanza in quanto l’attività indicata non rientrava tra quelle

per le quali la legge prevede l'iscrizione negli elenchi provinciali dei fornitori ed esecutori dei servizi.
In proposito va rilevato che le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco della Prefettura sono quelle espressamente individuate nell'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 (T.A.R. Latina, sez. I, 19 dicembre 2020, n.484).
Tale elenco deve intendersi tassativo e di stretta interpretazione (Tar Napoli sez. I 23 marzo 2016, n. 1511).
Il sistema normativo disciplinante le misure antimafia, da considerare come un *corpus* organico e unitario, costituisce infatti il punto di equilibrio tra la lotta all'introduzione della criminalità nelle attività economiche del Paese e la libertà di impresa. In relazione all'elenco delle attività di cui all'art. 1 comma 53 della legge n. 190/2021 la valutazione circa la maggiore esposizione al rischio di infiltrazione mafiosa di certe tipologie di attività è svolta a monte dal legislatore e non è suscettibile di estensione.
Al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate, la verifica dell'insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa va attuata mediante gli strumenti delle informative e della comunicazioni antimafia *ex* D.lgs. n. 159 del 2011 (come peraltro è stato effettuato dalla stazione appaltante nel caso concreto).
Ciò posto, nella vicenda di cui è causa l'autorità competente, ovvero la Prefettura (anzi, la Prefettura di due distinte province), a fronte delle domande di iscrizione presentate dalle imprese componenti il r.t.i. aggiudicatario, ha dichiarato che l'attività oggetto dell'appalto non rientrava tra quelle indicate nella disposizione già più volte richiamata.
Considerato che l'art. 6 del disciplinare richiedeva l'iscrizione nell'elenco in questione, ovvero la presentazione della relativa domanda a pena di esclusione dalla gara, la ricorrente ha dedotto che il r.t.i. controinteressato, in quanto privo dei predetti requisiti generali in relazione sia alla mandante sia alla mandataria, avrebbe dovuto essere escluso.
Ad avviso del Collegio la disposizione di cui all'art. 6 del disciplinare costituisce clausola escludente *contra legem* e come tale sussumibile sotto la disciplina di cui all'art. 83 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016.
Viene in rilievo il principio di tassatività delle cause di esclusione, affermato dallo stesso art. 83, comma 8, sicché la discrezionalità, comunque non illimitata né insindacabile, della pubblica amministrazione nel disporre ulteriori limitazioni alla partecipazione, integranti speciali requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnica che siano coerenti e proporzionati all'appalto, è potere ben diverso dalla facoltà, non ammessa dalla legge, di imporre adempimenti che in modo generalizzato ostacolino la partecipazione alla gara (Ad. Plen. n. 22/2020).
L'art. 83 comma 8 del codice dei contratti commina la nullità delle clausole che prevedano prescrizioni a pena di esclusione diverse da quelle previste dal codice stesso o dalla legge.
Si tratta di nullità in senso tecnico con la conseguente improduttività degli effetti delle predette clausole ed applicabilità del regime di rilevabilità d'ufficio giusto quanto previsto dall'art. 31 c.p.a.; *"tale nullità, se da un lato non si estende al provvedimento nel suo complesso (vitiatur sed non vitiat), d'altro canto impedisce all'amministrazione di porre in essere atti ulteriori che si fondino su quella clausola, rendendoli altrimenti illegittimi e quindi, attesa l'autoritatività di tali atti applicativi, annullabili secondo le regole ordinarie… tale clausola – in quanto inefficace e improduttiva di effetti - si deve intendere come 'non apposta', a tutti gli effetti di legge"*(Ad. Plen. n. 22/2020).
Va altresì aggiunto che a fronte della nullità della clausola escludente *contra legem* del bando di gara non sussiste l'onere per l'impresa di immediata impugnazione, posto che la predetta clausola è da considerarsi come non apposta ai documenti di gara (T.A.R. Salerno Sez. I, 26 febbraio 2021, n. 513; Consiglio di Stato sez. III, 14 dicembre 2020, n.7967).
Pertanto l'art. 6 del disciplinare che ricollega alla mancata iscrizione nella *white list* l'inammissibilità dell'offerta presentata deve ritenersi nulla ove interpretata nel senso che essa impone di ottenere una iscrizione o di presentare una utile domanda, dato che le attività oggetto

dell'appalto non rientrano in quelle previste per l'iscrizione, ai sensi dell'art. 1 comma 53 della L. 190/2021.
Va aggiunto che l'architettura della gara è comunque "coperta" sotto il profilo della disciplina antimafia, stante il disposto di cui all'art. 23 del disciplinare di gara ("*La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4 bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011*").
Nel caso concreto la stazione appaltante ha accertato l'insussistenza di informazione antimafia interdittiva nei confronti di entrambe le componenti il r.t.i. aggiudicatario, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del disciplinare.
L'assunto della ricorrente e le conseguenze che ne trae (esclusione del r.t.i. per mancata iscrizione nella *white list*) determinerebbero un esito paradossale in quanto la mancata iscrizione è dipesa non già dall'assenza dei requisiti per ottenerla, bensì dal rifiuto delle Prefetture competenti in ragione della non appartenenza dell'attività oggetto dell'appalto ai settori sensibili di cui all'art. 1 comma 53 della L. 190/2021, non potendo quindi la mancata iscrizione essere imputata alle imprese.
Non sposta i termini della questione la circostanza che la *lex specialis* richieda l'iscrizione del concorrente all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
E' richiesta infatti l'iscrizione nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi), classe f, corrispondente ad una quantità annua di rifiuti complessivamente gestita inferiore a 3.000 tonnellate. Si tratta della classe minima, ovvero quella con il quantitativo più basso di rifiuti gestiti, che si giustifica con il fatto che la gestione dei rifiuti (consistenti in liquidi sversati dai veicoli o detriti solidi) è attività eventuale, e comunque residuale rispetto alle attività oggetto dell'appalto (cfr. artt. 1.15 e 1.23 del capitolato speciale di concessione).
La richiesta iscrizione nell'ANGA non vale quindi a giustificare la previsione dell'iscrizione nella *white list* a pena di esclusione per attività non comprese nell'elenco del più volte richiamato art. 1 comma 53.
Alla luce di quanto precede i primi tre mezzi di gravame vanno rigettati.
La nullità della clausola di cui all'art. 6 del disciplinare di gara comporta infatti la sua inapplicabilità quale regola della procedura. Ne consegue che correttamente la stazione appaltante ha ammesso in gara il r.t.i. aggiudicatario, comunque risultato esente da provvedimenti interdittivi sotto il profilo della disciplina antimafia.
Ugualmente infondato è il quarto mezzo di gravame, con cui la ricorrente ha dedotto che l'impresa Sicurezza e Ambiente avrebbe omesso di dichiarare, quale grave illecito professionale *ex* art. 80 comma 5 lett. c) del D.lgs. 50/2016, la revoca dell'aggiudicazione disposta a suo carico dal Comune di Fontanafredda (PN), a seguito di inadempienze alla stessa contestate nell'esecuzione del medesimo servizio oggetto della gara in discussione.
Va innanzi tutto rilevato, in punto di fatto, che l'allegato 1 alla determina del Comune di aggiudicazione della gara, reca gli approfondimenti effettuati dalla stazione appaltante sulle dichiarazioni rese in gara dai concorrenti.
A proposito del r.t.i. risultato aggiudicatario la stazione appaltante ha rilevato che "*Non dichiara una revoca di aggiudicazione…omissione non ritenuta rilevante trattandosi di fatti avvenuti nel 2021 con contestazioni intervenute nel 2013 e quindi ben più di tre anni prima dell'avvio della gara*".
In relazione alla circostanza omessa, quindi, la stazione appaltante ha svolto la propria valutazione, opinando che la risalenza nel tempo del fatto rendeva irrilevante l'omissione.
Escluso ogni automatismo espulsivo (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 22 febbraio 2021, n.1542; Ad. Plen. n. 16/2020), la giurisprudenza, in proposito, è concorde nel ritenere che è rimesso alla stazione appaltante il potere di apprezzamento delle condotte dell'operatore economico che possono integrare un "grave illecito professionale", tale da metterne in dubbio la sua integrità o affidabilità (T.A.R. Napoli, sez. VIII, 25 febbraio 2021, n.1271; Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307).

Ciò posto, nell’articolazione impugnatoria la ricorrente non ha dedotto censure in ordine alla valutazione operata dalla stazione appaltante, assumendo soltanto una conseguenza espulsiva dall’omessa dichiarazione.
Come già accennato, la conclusione cui perviene la ricorrente non può essere condivisa.
Posto che non si versa in un’ipotesi di falsa dichiarazione (cfr. per la distinzione tra omessa dichiarazione, dichiarazione reticente e dichiarazione falsa *ex plurimis* da ultimo T.A.R. Napoli, sez. I, 7 gennaio 2021, n. 89), ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia, comporta l'esclusione dalla procedura solo previo apprezzamento da parte della stazione appaltante che conduca ad un giudizio di inaffidabilità del dichiarante.
In ogni caso rileva il Collegio che la valutazione effettuata dalla stazione appaltante appare conforme all’art. 80 comma 10 del D.lgs. 50/2016. *A fortiori* non è ipotizzabile che la pregressa revoca dell’aggiudicazione anteriore al triennio possa costituire ragione di automatica estromissione dalla procedura di gara (Cons. Stato sez. V, 26 agosto 2020, n.5229).
In conclusione il ricorso principale non è meritevole di accoglimento e come tale va rigettato.
Considerato tale esito, il ricorso incidentale può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla relativa decisione, posto che il r.t.i. controinteressato conserva il bene della vita ottenuto, ovvero l’aggiudicazione (Consiglio di Stato sez. IV, 15 aprile 2021, n.3094).
Tenuto conto della particolarità della questione, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- respinge il ricorso principale;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Mauro Gatti, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Valentina Santina Mameli

IL PRESIDENTE
Domenico Giordano

IL SEGRETARIO